



Ratifica Protocollo gestione integrata zone costiere Mediterraneo

A.C. 1803

Dossier n° 295 - Schede di lettura
13 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1803
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	27 marzo 2024
assegnazione:	3 aprile 2024
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato nella seduta del **26 marzo 2024** (A.S. 982), reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il richiamato Protocollo è stato approvato nell'ambito della **Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo**, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono **22 Paesi**, si ricollegano **7 Protocolli aggiuntivi** finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Prot. 1), alla prevenzione e alle emergenze (Prot. 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Prot. 3), alle aree protette e alla biodiversità (Prot. 4), all'altomare (Prot. 5), ai rifiuti pericolosi (Prot. 5) e, infine, proprio, alla gestione integrata delle zone costiere (Prot. 7).

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, che impegna le Parti contraenti a promuovere una **gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo**, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la **salvaguardia delle aree di interesse ecologico** e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una **pianificazione razionale delle attività**, capace di **conciliare lo sviluppo economico**, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'**integrità degli ecosistemi**, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

L'Italia, previo parere favorevole della Conferenza Unificata, ha firmato il Protocollo il 21 gennaio 2008. Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, fa presente che anche in assenza di ratifica, lo Stato italiano è già tenuto al rispetto delle

previsioni in esso contenute in quanto facenti parte dell'*acquis communautaire* a partire dalla decisione dell'Unione Europea 2010/631 di adesione allo strumento.

Per un approfondimento dell'iter del provvedimento al Senato, si veda [qui](#)

Contenuto dell'Accordo

La Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (art. 2), all'ambito geografico di applicazione, **limitato al mare Mediterraneo** (art. 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (art. 4), agli obiettivi (art. 5) e ai principi generali di gestione (art. 6).

La Parte II individua precipuamente gli elementi della **gestione integrata delle zone costiere**, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (art. 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (art. 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (art. 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (art. 13).

Al riguardo, si ricorda che per **Gestione Integrata delle Zone Costiere** si intende una **strategia di coordinamento di preesistenti normative e politiche a livello internazionale**, comunitario, nazionale e locale riguardanti le zone costiere – che ricevono nel Protocollo la prima definizione giuridicamente vincolante di carattere regionale, con una particolare attenzione per le zone umide, gli estuari, i boschi e le foreste costiere, le dune, le isole - nell'ottica di un approccio integrato degli Stati bagnati dal Mediterraneo all'uso sostenibile di queste risorse naturali ed alla promozione del benessere economico e sociale delle aree litoranee, tenuto conto della loro diversità geomorfologica e, in particolare, delle specifiche necessità delle isole.

La Parte III riguarda gli strumenti per la **gestione integrata delle zone costiere**, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (art. 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (art. 17) e strategie, piani e programmi nazionali (art. 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (art. 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (art. 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari **rischi che interessano le zone costiere**, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le Parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La Parte VII, reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (art. 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (art. 35).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse (di cui all'art. 21) si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dall'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato, (A.S. 982) sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.